

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANNI PUDDU

Seduta del 30/09/2025

FATTO

All'esito infruttuoso del reclamo, in data 22.01.2025, veniva proposto ricorso avanti all'ABF. Parte ricorrente rappresentava di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, dopo il pagamento di 48 rate (su complessive 120).

Parte ricorrente, domandava, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.076,48 di cui: € 360,00 a titolo di "commissione di attivazione" ed € 1.716,18 a titolo di "oneri rete distributiva" nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha, in primo luogo, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di rimborso delle "spese di intermediazione", nonché la non rimborsabilità delle "commissioni di attivazione" e degli "oneri rete distributiva", in quanto tali voci di costo si riferirebbero ad attività esauritesi integralmente alla stipula del contratto stesso. Ha, inoltre, dato atto di aver rimborsato, in conformità con le previsioni contrattuali, le "commissioni di gestione" per un totale di € 235,92. Ha, altresì, rilevato che la pronuncia della CGUE del 9/02/2023 avrebbe costituito di fatto un *overruling* dell'orientamento espresso con la sentenza *Lexitor* da intendersi, pertanto, superato. Ha, infine, dichiarato di aver offerto, per mera

finalità conciliativa, l'ulteriore somma di € 234,04 a titolo di "ristoro delle commissioni di attivazione non godute", somma rifiutata da parte ricorrente. Ha, quindi, domandato in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di esser ritenuto carente di legittimazione, quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 24.08.2016, recante timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Dal conteggio estintivo emergono un abbuono degli interessi pari a € 3.471,77 nonché il rimborso delle commissioni di gestione per l'importo di € 235,92 e l'applicazione di una commissione di estinzione anticipata per l'importo di € 179,84. E' in atti la quietanza liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo.

DIRITTO

Appare, in primo luogo, meritevole di rigetto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da parte resistente, in ordine alle provvigioni addebitate al cliente in sede di stipula del contratto, ma integralmente versate all'agente. Sulla scorta del consolidato orientamento dell'ABF, infatti, ciò che rileva è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il residuo dovuto (ex multis Collegio di Torino decisione n. 6733/2023).

Nel merito, la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *"l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea"*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) *"d eve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Va, altresì, precisato che alla fattispecie in oggetto, come, invece, eccepito dall'intermediario, non possono applicarsi i principi di cui alla sentenza della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, che ha statuito la non rimborsabilità degli oneri *up front* in caso di estinzione anticipata, ma con riferimento specifico all'ambito del credito immobiliare (ex multis Collegio di Torino, Decisione n. 6123/2023; Collegio di Napoli Decisione n. 4441/2023).

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Nella fattispecie in esame, questo Collegio, alla luce della documentazione in atti, sulla scorta degli orientamenti condivisi dei Collegi, ritiene di qualificare come *up front* le "commissioni di attivazione" e *recurring* le "commissioni di gestione" (come da previsione contrattuale; esse, peraltro, risultano rimborsate) e gli "oneri rete distributiva" (si richiama ex multis la Decisione Collegio di Torino n. 2776/2024).

Sulla base delle precedenti motivazioni, risultano, quindi, dovute le seguenti somme:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,99%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,96%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				600,00	Upfront	38,96%	233,76	0,00	233,76
Commissioni di gestione				393,00	Recurring	60,00%	235,92	235,92	0,00
Oneri rete distributiva				2.860,80	Recurring	60,00%	1.716,48	0,00	1.716,48
Totale				3.853,80					1.950,24

L'importo come sopra calcolato (€ 1.950,24) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.076,48) in quanto quest'ultima ha calcolato tutte le voci di costo secondo il criterio *pro-rata temporis*.

Spettano, inoltre, gli interessi legali ma a far tempo dalla data del reclamo, come da consolidato orientamento dell' ABF (ex multis Collegio di Coordinamento Decisione n. 6167/2014) e non come richiesto dalla ricorrente, dall'estinzione del rapporto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.950,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA